

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 2553 del 28/11/2025

Il Direttore sanitario dott. Stefano Formentini, delegato alle funzioni di Direttore generale con deliberazione n. 1292 del 8 luglio 2021 dal Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 502/1992, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Roma Fiorenzo sostituto
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Vescovi Paola

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

SERVIZIO DI TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI ED ALTRO MATERIALE PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA – LOTTO 1 E LOTTO 2. RINNOVO, PREVISTO NEGLI ATTI DELL'ORIGINARIA PROCEDURA DI GARA, PER IL PERIODO DI 24 MESI.

OGGETTO

SERVIZIO DI TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI ED ALTRO MATERIALE PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA – LOTTO 1 E LOTTO 2. RINNOVO, PREVISTO NEGLI ATTI DELL'ORIGINARIA PROCEDURA DI GARA, PER IL PERIODO DI 24 MESI.

Il Dirigente proponente, Dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, Responsabile del Procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato.

Premesso che:

con Deliberazione del Direttore Generale n. 395 del 03/03/2022 è stato disposto, tra l'altro, di aggiudicare il “*servizio di trasporto di campioni biologici ed altro materiale per l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana per il periodo di 36 mesi*” come segue:

- Lotto n. 1 – Cig 85875140BD - *Trasporti programmati e trasporti non programmati su chiamata, di campioni biologici vari, farmaci chemioterapici, sacche parenterali, sacche cordonali ed emocomponenti come meglio specificati all'art. 5 e all'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto* – Aggiudicataria: Plurima Spa – Piazza S. Stefano, 6 – 20122 Milano – c.f. e p.Iva: 01698960547 – importo di aggiudicazione per il periodo di 36 mesi: Euro 2.282.933,00= + Iva al 22% di cui Euro 800,00= + Iva al 22% per costi della sicurezza per rischi da interferenza legati al D.U.V.R.I., pari ad un importo complessivo di Euro 2.785.178,26=, Iva al 22% compresa;
- Lotto n. 2 – Cig 85875205AF - *Trasporti programmati di materiali biologici per il Dipartimento di Medicina Trasfusionale come meglio specificati all'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto* – Aggiudicataria: L.S. Logistica Sanitaria Srl – Via Scaiole, 104 – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - c.f. 03661750236 – importo di aggiudicazione per il periodo di 36 mesi: Euro 692.981,38= + Iva al 22% di cui Euro 800,00= + Iva al 22% per costi della sicurezza per rischi da interferenza legati al D.U.V.R.I., per un importo complessivo di Euro 845.437,28=, Iva al 22% compresa.

Il contratto con Plurima Spa è stato sottoscritto in data 21/02/2023 ed acquisito al protocollo aziendale n. 35158 del 21/02/2023, agli atti, con decorrenza di esecuzione anticipata dal giorno 01/12/2022, come risulta dal “*Verbale di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza*” datato 24/11/2022, anch'esso agli atti del procedimento.

Il contratto con L.S. Logistica Sanitaria Srl è stato sottoscritto in data 21/02/2023 ed acquisito al protocollo aziendale n. 35191 del 21/02/2023, agli atti, con decorrenza di esecuzione anticipata dal giorno 01/12/2022, come risulta dal “*Verbale di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza*” datato 24/11/2022, anch'esso agli atti del procedimento.

All'art. 3 di entrambi i Contratti d'appalto nonché all'art. 1 del Capitolato speciale e all'art. 4.2 del Disciplinare di gara dell'originaria procedura aperta, erano previste, tra l'altro:

- la facoltà per la Stazione appaltante, di rinnovare l'appalto alla scadenza del contratto, per una durata di 24 mesi, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la facoltà per la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di prorogare il servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di scadenza del contratto, agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni;
- la facoltà per la Stazione appaltante di modificare il contratto senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso di eventuali incrementi del servizio che comportino un aumento fino al limite del 20% ai medesimi prezzi di aggiudicazione, ferma restando la facoltà per le parti di rinegoziare il prezzo.

A queste opzioni, si aggiunge la facoltà di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, prevista, *ex lege*, dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In vista della scadenza dei contratti, con nota prot. n. 43897 del 06/03/2025, acquisita agli atti, il Responsabile Unico del Procedimento – Dr.ssa Patrizia Favero – Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, ha comunicato al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la necessità di attivare il procedimento di rinnovo (o proroga) del contratto, visti i tempi necessari all'ottenimento della disponibilità degli Appaltatori, all'approvazione da parte della Direzione strategica del progetto di rinnovo ed al successivo ottenimento della prescritta autorizzazione regionale al rinnovo nonché all'adozione degli atti conseguenti.

Pertanto, con medesima nota, è stato chiesto di trasmettere i nuovi fabbisogni vista la tendenziale necessità di rimodulazione periodica dei percorsi, sia programmati che non programmati, per rispondere alle mutevoli esigenze aziendali, come documentato dalle note - agli atti del procedimento – intercorse tra le parti in fase di esecuzione.

In corso di appalto, non si sono riscontrati disservizi e contestazioni con gli Appaltatori e le prestazioni sono state eseguite in conformità alle specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto.

Con nota prot. n. 91076 del 14/05/2025, acquisita agli atti, il Responsabile Unico del Procedimento – Dr.ssa Patrizia Favero – Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, dopo vari incontri tra le parti, ha comunicato, tra l'altro, all'Appaltatore Plurima Spa che, verosimilmente, il contratto per il Lotto n. 1 si concluderà entro il 30/06/2025 per l'esaurimento dei fondi stanziati, in anticipo rispetto alla scadenza naturale del 30/11/2025, considerato l'aumento del volume di attività in corso di esecuzione dell'appalto, sia per i trasporti programmati che per i trasporti non programmati, nonostante il già avvenuto esercizio della consentita opzione contrattuale di modifica in aumento delle prestazioni erogate entro il quinto d'obbligo, di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Con la medesima nota, pertanto, l'Azienda ULSS ha fornito il fabbisogno sia per i trasporti programmati che non programmati alla luce della ridefinizione delle tratte e dell'ottimizzazione dei viaggi, concordata tra le parti nei mesi di Aprile e Maggio 2025 e, contestualmente, chiesto all'Appaltatore Plurima Spa la disponibilità al rinnovo dell'appalto con richiesta di formulazione di apposita proposta di offerta economica per la quale è stata data disponibilità dell'Azienda sanitaria ad una definizione condivisa viste le ripetute richieste di verifica della sua sostenibilità finanziaria.

Dopo varie negoziazioni, ulteriori incontri e un cospicuo scambio di corrispondenza tra le parti, agli atti del procedimento, è stata acquisita, tra l'altro, la conferma dell'interesse dell'Appaltatore al rinnovo del contratto, previa dettagliata analisi economica dell'appalto, con una nuova proposta di quotazione economica.

Con nota del 02/07/2025 acquisita al prot. n. 127131 del 02/07/2025 ed agli atti, la Plurima Spa ha, tra l'altro, formulato la propria offerta economica per il rinnovo dell'appalto per l'ulteriore periodo di 24 mesi, con l'indicazione dei nuovi prezzi e canoni che tengono conto degli aumenti intervenuti sia in relazione al quadro esigenziale dell'Azienda sanitaria (tratte, frequenze e numero di chilometri percorsi) sia in relazione al costo dei fattori produttivi (costo del lavoro, costo delle materie prime, numero di persone impiegate nell'appalto, numero di mezzi necessari, aumento indice ISTAT FOI ecc.).

L'offerta economica, a parità di condizioni contrattuali-normative, è stata formulata per l'importo complessivo, per il periodo di 24 mesi, di seguito esposto:

- Euro 2.781.575,40= più Iva al 22%, importo biennale per l'esecuzione del servizio;
- Euro 800,00= più Iva al 22%, importo biennale per costi della sicurezza derivanti da interferenza legati al DUVRI,

per un importo complessivo di Euro 2.782.375,40= più Iva al 22%, pari ad Euro 3.394.497,99=, Iva al 22% compresa.

Con successiva nota prot. n. 135195 del 14/07/2025, acquisita agli atti, alla luce dell'istruttoria svolta congiuntamente dalle Parti, il Responsabile Unico del Procedimento – Dr.ssa Patrizia Favero – Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica – ha comunicato la diminuzione del numero di chilometri programmati precedentemente comunicati da n. 528.000= a n. 500.479,20=.

Anche per l'Appaltatore del Lotto n. 2, Società L.S. Logistica Sanitaria Srl, dopo vari incontri e il necessario scambio di corrispondenza, agli atti del procedimento, si sono definiti i fabbisogni dell'Azienda sanitaria considerato l'aumento del volume di attività in corso di esecuzione dell'appalto ed il conseguente esercizio della consentita opzione contrattuale di modifica in aumento delle prestazioni erogate entro il quinto d'obbligo, di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Con nota prot. n. 140329 del 21/07/2025 e prot. n. 148028 del 01/08/2025, entrambe acquisite agli atti, il Responsabile Unico del Procedimento – Dr.ssa Patrizia Favero – Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, ha chiesto, tra l'altro, all'Appaltatore L.S. Logistica Sanitaria Srl la disponibilità al rinnovo dell'appalto per il periodo di 24 mesi, con richiesta di formulazione di apposita proposta di offerta economica.

Con nota del 23/07/2025 acquisita al protocollo generale n. 142109 del 23/07/2025 e successiva nota del 05/08/2025 acquisita al protocollo generale n. 150618 del 06/08/2025, entrambe agli atti, la L.S. Logistica Sanitaria Srl ha formulato la propria offerta economica per il rinnovo dell'appalto per l'ulteriore periodo di 24 mesi, con l'indicazione dei nuovi prezzi e canoni che tengono conto degli aumenti intervenuti in relazione al quadro esigenziale dell'Azienda sanitaria (tratte, frequenze e numero di chilometri percorsi).

L'offerta economica, a parità di condizioni contrattuali-normative, è stata formulata per l'importo complessivo, per il periodo di 24 mesi, di seguito esposto:

- Euro 555.487,27= più Iva al 22%, importo biennale per l'esecuzione del servizio;

- Euro 800,00= più Iva al 22%, importo biennale per costi della sicurezza derivanti da interferenza legati al DUVRI,
per un importo complessivo di Euro 556.287,27= più Iva al 22%, pari ad Euro 678.670,47=, Iva al 22% compresa.

Nonostante l'aumento del costo dei fattori produttivi, per effetto della riorganizzazione ed una miglior razionalizzazione dell'utilizzo dei mezzi e delle persone impiegate, l'aumento, rispetto all'offerta dell'originaria procedura aperta, è influenzato solo dal maggior numero di chilometri da percorrere nelle tratte previste che sono aumentati da n. 214.180=, inizialmente stimati, a n. 245.684= come si desume dalla intercorsa corrispondenza, già sopra richiamata.

Il Servizio Prevenzione e Protezione, interpellato dalla scrivente U.O.C., con nota prot. n. 158346 del 21/08/2025, acquisita agli atti, ha trasmesso il *Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.)*” e la relativa documentazione correlata.

Gli oneri per la sicurezza sono stati quantificati, per tutti e due i Lotti, pari ad annuali Euro 800,00= più Iva al 22%. Pertanto, per ogni Lotto, gli oneri per la sicurezza da interferenze ammontano a biennali Euro 800,00 più Iva al 22%, come già riportato nelle offerte economiche presentate dagli Appaltatori, registrando una variazione in aumento rispetto al D.U.V.R.I. dell'originaria procedura aperta.

L'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica ha verificato la coerenza ed adeguatezza dei prezzi proposti rispetto alle prestazioni da eseguire, tenuto conto degli aumenti subiti dai fattori produttivi e l'aumento del quadro esigenziale dell'Azienda sanitaria.

Le risultanze dell'istruttoria di rinnovo sono state presentate alla Direzione Strategica il 06/08/2025, che le ha approvate con modifiche.

A modifiche recepite, con nota prot. n. 152868 del 08/08/2025, acquisita agli atti, la richiesta di autorizzazione al “*rinnovo per il periodo di 24 mesi, previsto negli atti della originaria procedura aperta di gara, dell'appalto per il servizio di trasporto di campioni biologici ed altro materiale per l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana*”, Lotto n. 1 e Lotto n. 2, è stata inoltrata alla C.R.I.T.E. della Regione Veneto trasmettendo la scheda di progettazione dell'appalto unitamente agli altri allegati richiesti.

L'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica ha avviato i controlli sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le richieste di informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Visto che:

- la scrivente Amministrazione risulta a tutt'oggi in attesa del parere della C.R.I.T.E.;
- l'attuale Appaltatore del Lotto n. 1, Plurima Spa, continua a garantire il servizio in questione dal 01/07/2025 e, inoltre, ha manifestato l'interesse al rinnovo per il periodo di 24 mesi previa accettazione della dettagliata analisi economica dell'appalto sulla base della nuova proposta di quotazione economica che ha formulato;
- l'attuale Appaltatore del Lotto n. 2, L.S. Logistica Sanitaria Srl, a partire dal 01/12/2025 continuerà a garantire il servizio in questione essendo disponibile a rinnovare l'appalto per il periodo di 24 mesi sulla base della nuova offerta presentata,

è quanto meno necessario continuare a garantire le attività esternalizzate alle medesime condizioni contrattuali ed economiche risultanti dalle offerte presentate in sede di espletamento dell'originaria

procedura aperta, impegnando le autorizzazioni di spesa relative, per il periodo di 24 mesi, fintantoché non perverrà il parere della C.R.I.T.E. alla rinnovazione dell'appalto.

Una volta ottenuto il parere della C.R.I.T.E., la Stazione appaltante procederà all'eventuale adeguamento della spesa ed ottempererà alle prescrizioni che verranno eventualmente formulate dalla C.R.I.T.E. stessa.

Tenuto conto della complessità e particolarità del servizio è opportuno rinominare il medesimo Responsabile Unico di Progetto, il medesimo Direttore dell'Esecuzione del Contratto e i medesimi Assistenti al Direttore dell'Esecuzione del Contratto degli appalti precedenti, sia per il Lotto n. 1 che per il Lotto n. 2.

Tutto ciò premesso, si propone, pertanto:

- di *“rinnovare, come previsto negli atti dell'originaria procedura aperta, l'appalto del servizio di trasporto di campioni biologici ed altro materiale per l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana per il periodo di 24 mesi”*, alle medesime condizioni normative ed economiche del precedente appalto, come segue:
 - Lotto n. 1 – *Trasporti programmati e trasporti non programmati su chiamata, di campioni biologici vari, farmaci chemioterapici, sacche parenterali, sacche cordonali ed emocomponenti come meglio specificati all'art. 5 e all'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto* – Aggiudicataria: Plurima Spa – Piazza S. Stefano, 6 – 20122 Milano – c.f. e p.Iva: 01698960547 – importo di aggiudicazione per il periodo di 24 mesi: Euro 1.522.222,00= più Iva al 22%, di cui Euro 800,00= più Iva al 22% per costi della sicurezza per rischi da interferenza legati al D.U.V.R.I., pari ad un importo complessivo di Euro 1.857.110,84=, Iva al 22% compresa;
 - Lotto n. 2 – *Trasporti programmati di materiali biologici per il Dipartimento di Medicina Trasfusionale come meglio specificati all'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto* – Aggiudicataria: L.S. Logistica Sanitaria Srl – Via E. Ferrari, 323 – 37051 Bovolone (VR) - c.f. 03661750236 – importo di aggiudicazione per il periodo di 24 mesi: Euro 462.254,26= più Iva al 22%, di cui Euro 800,00= più Iva al 22% per costi della sicurezza per rischi da interferenza legati al D.U.V.R.I., per un importo complessivo di Euro 563.950,20=, Iva al 22% compresa;
- di riservarsi di procedere all'eventuale adeguamento della spesa sulla base al parere che perverrà dalla C.R.I.T.E. e di procedere all'adeguamento alle eventuali prescrizioni che verranno formulate dalla C.R.I.T.E. stessa, previamente procedendo all'acquisizione dei documenti della rinegoziazione per la rinnovazione contrattuale attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale “Sintel”;
- di riservarsi di approvare il quadro economico dell'appalto con successivo provvedimento, dopo l'ottenimento del parere della C.R.I.T.E., considerando che verranno ereditate dalla procedura aperta originaria le seguenti opzioni contrattuali previste fin dall'indizione della procedura di gara:
 - facoltà per la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di prorogare il servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di scadenza del contratto, agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni (opzione a tutt'oggi non esercitata);
 - facoltà per la Stazione appaltante di modificare il contratto di rinnovo senza una nuova

procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso di eventuali incrementi del servizio che comportino un aumento fino al limite del 20% ai medesimi prezzi di aggiudicazione, ferma restando la facoltà per le parti di rinegoziare il prezzo;

- facoltà per la Stazione appaltante di modificare il contratto di rinnovo in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, prevista, *ex lege*, dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

- di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato n. 1), delegando la Dott.ssa Patrizia Favero – Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana – alla sottoscrizione del contratto e alle conseguenti comunicazioni, precisando che i termini entro i quali sottoscrivere il contratto decorreranno dalla data di adozione del successivo provvedimento con il quale si ottempererà al parere ed alle eventuali prescrizioni della C.R.I.T.E.;

- di approvare il D.U.V.R.I. n. 1279 del 19/08/2025 allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato n. 2);

- di approvare lo schema di Accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE 2016/679, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato n. 3), delegando alla sua sottoscrizione ed alle conseguenti comunicazioni, la Dott.ssa Patrizia Favero - Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana;

- di nominare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la Dr.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS 2, in possesso dei requisiti necessari;

- di nominare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la Dr.ssa Stefania Schiavon, Dirigente Medico dell'U.O.C. Microbiologia di Treviso dell'Azienda ULSS 2, in possesso dei requisiti necessari, in quanto trattasi di prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di specifiche competenze e che prevedono il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;

- di nominare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti Assistenti al Direttore dell'Esecuzione del contratto come risulta dalle note a firma del Direttore Generale prot. n. 107621 del 06/06/2022, prot. n. 48133 del 13/03/2023 e n. 81670 del 04/05/2023, tutte acquisite agli atti:
 - Dr. Daniele Chiesurin – Coordinatore Laboratorio Pieve di Soligo;
 - Dr.ssa Antonella Andretta – Coordinatrice Laboratorio di Asolo;
 - Dr.ssa Arianna De Pellegrin – Coordinatrice Centro Trasfusionale di Treviso;
 - Dr.ssa Monica Camillo – Coordinatrice Distretto di Pieve di Soligo;
 - Dr.ssa Debora Morelli – Coordinatrice Distretto Nord di Treviso;
 - Dr.ssa Vanna Rizzetto – Coordinatrice del Distretto Sud di Treviso;
 - Dr.ssa Ilaria Cozzi – Coordinatore f.f. Laboratorio di Treviso;
 - Dr.ssa Elena Cecchin – Coordinatrice in Staff Direzione Distretto Asolo;

- di aver accertato che relativamente al servizio oggetto della presente procedura:
 - ai sensi delle disposizioni della Regione Veneto, non sussistono prezzi di riferimento OPRVE;

- non esistono prezzi di riferimento fissati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 - non sussistono Convenzioni attive stipulate dalla Centrale di committenza Regionale e/o da Consip S.p.A.;
- di aver accertato, per quanto concerne le iniziative della Centrale di committenza Regionale, che è in “*Fase di progettazione*”, con “*Gruppo tecnico nominato*” e “*Data presunta di aggiudicazione: 31/07/2026*” la procedura di gara “*Servizio di trasporto sangue ed emocomponenti DIMT – Prima Edizione*”; appena sarà aggiudicata la procedura ed attivata la relativa Convenzione, pertanto, si propone di aderire all’iniziativa regionale risolvendo i contratti - ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile - totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che gli attuali Aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria;
- di aver accertato, inoltre, che il servizio in questione non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM dell’11/07/2018;
- di dare atto che l’importo complessivo degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., risulta essere già stato previsto con Deliberazione del Direttore Generale n. 395 del 03/03/2022 ed accantonato in sede di chiusura di Bilancio tenuto conto dei criteri e delle modalità stabilite dal regolamento aziendale vigente alla data dell’espletamento della procedura;
- di prevedere che, ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolva il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che gli Aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso dei rapporti contrattuali:
- venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di procedura centralizzata a livello regionale per l’affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione del Veneto;
 - per mutate esigenze, anche organizzative, dell’Azienda sanitaria;
 - qualora i controlli sui requisiti generali e sulle informazioni antimafia non dessero esito regolare.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del suddetto Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza,

DELIBERA

- 1) di “*rinnovare, come previsto negli atti dell’originaria procedura aperta, l’appalto del servizio di trasporto di campioni biologici ed altro materiale per l’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana*”

per il periodo di 24 mesi”, alle medesime condizioni normative ed economiche del precedente appalto, come segue:

- Lotto n. 1 – *Trasporti programmati e trasporti non programmati su chiamata, di campioni biologici vari, farmaci chemioterapici, sacche parenterali, sacche cordonali ed emocomponenti come meglio specificati all’art. 5 e all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto* – Aggiudicataria: Plurima Spa – Piazza S. Stefano, 6 – 20122 Milano – c.f. e p.Iva: 01698960547 – importo di aggiudicazione per il periodo di 24 mesi: Euro 1.522.222,00= più Iva al 22%, di cui Euro 800,00= più Iva al 22% per costi della sicurezza per rischi da interferenza legati al D.U.V.R.I., pari ad un importo complessivo di Euro 1.857.110,84=, Iva al 22% compresa;
- Lotto n. 2 – *Trasporti programmati di materiali biologici per il Dipartimento di Medicina Trasfusionale come meglio specificati all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto* – Aggiudicataria: L.S. Logistica Sanitaria Srl – Via E. Ferrari, 323 – 37051 Bovolone (VR) - c.f. 03661750236 – importo di aggiudicazione per il periodo di 24 mesi: Euro 462.254,26= più Iva al 22%, di cui Euro 800,00= più Iva al 22% per costi della sicurezza per rischi da interferenza legati al D.U.V.R.I., per un importo complessivo di Euro 563.950,20=, Iva al 22% compresa;

- 2) di dare atto che l’onere derivante dalla presente deliberazione per il periodo di 24 mesi di complessivi Euro 1.984.476,26= più Iva al 22%, pari ad Euro 2.421.061,04=, Iva al 22% compresa, viene così determinato:

Lotto n. 1 – decorrenza dal 01/07/2025 al 30/06/2027:

Anno	Business Unit	Conto	Descrizione del conto	Importo Euro Iva al 22% compresa	N. Autorizzazione	Centro Ordinatore
2025	SAN	EBA1742004	Altri serv. non san. da privato – altro	464.277,71	25-U04265	T020
2026	SAN	EBA1742004	Altri serv. non san. da privato – altro	928.555,42		T020
2027	SAN	EBA1742004	Altri serv. non san. da privato – altro	464.277,71		T020
Totale				1.857.110,84		

Lotto n. 2 - decorrenza dal 01/12/2025 al 30/11/2027:

Anno	Business Unit	Conto	Descrizione del conto	Importo Euro Iva al 22% compresa	N. Autorizzazione	Centro Ordinatore
2025	SAN	EBA1742004	Altri serv. non san. da privato – altro	23.497,92	25-U04266	T020
2026	SAN	EBA1742004	Altri serv. non san. da privato – altro	281.975,10		T020
2027	SAN	EBA1742004	Altri serv. non san. da privato – altro	258.477,18		T020
Totale				563.950,20		

mediante corrispondente utilizzo del Budget assegnato al Centro ordinatore, nel rispettivo Conto del Bilancio Economico Preventivo dell’Anno di riferimento;

- 3) di riservarsi di procedere all'eventuale adeguamento della spesa sulla base al parere che perverrà dalla C.R.I.T.E. e di procedere all'adeguamento alle eventuali prescrizioni che verranno formulate dalla C.R.I.T.E. stessa, previamente procedendo all'acquisizione dei documenti della rinegoziazione per la rinnovazione contrattuale attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale "Sintel";
- 4) di riservarsi di approvare il quadro economico dell'appalto con successivo provvedimento, dopo l'ottenimento del parere della C.R.I.T.E., considerando che verranno ereditate dalla procedura aperta originaria e dall'appalto precedente le seguenti opzioni contrattuali previste fin dall'indizione della procedura di gara:
 - facoltà per la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di prorogare il servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di scadenza del contratto, agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni (opzione a tutt'oggi non esercitata);
 - facoltà per la Stazione appaltante di modificare il contratto di rinnovo senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso di eventuali incrementi del servizio che comportino un aumento fino al limite del 20% ai medesimi prezzi di aggiudicazione, ferma restando la facoltà per le parti di rinegoziare il prezzo;
 - facoltà per la Stazione appaltante di modificare il contratto di rinnovo in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, prevista, *ex lege*, dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 5) di approvare lo schema di contratto, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato 1), delegando la Dott.ssa Patrizia Favero – Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana – alla sottoscrizione del contratto e alle conseguenti comunicazioni;
- 6) di far decorrere i termini entro i quali sottoscrivere il contratto dalla data di adozione del provvedimento con il quale si ottempererà al parere ed alle eventuali prescrizioni della C.R.I.T.E.;
- 7) di approvare il D.U.V.R.I. n. 1279 del 19/08/2025 predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione e allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato n. 2);
- 8) di approvare lo schema di Accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE 2016/679, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato n. 3), delegando alla sua sottoscrizione ed alle conseguenti comunicazioni, la Dott.ssa Patrizia Favero - Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana;
- 9) di nominare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la Dr.ssa Patrizia Favero, Direttore incaricato dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS 2, in possesso dei requisiti necessari;
- 10) di nominare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la Dr.ssa Stefania Schiavon, Dirigente Medico dell'U.O.C. Microbiologia di Treviso dell'Azienda ULSS 2, in possesso dei requisiti necessari, in quanto trattasi di

prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di specifiche competenze e che prevedono il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;

11) di nominare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti Assistenti al Direttore dell'Esecuzione del contratto come risulta dalle note a firma del Direttore Generale prot. n. 107621 del 06/06/2022, prot. n. 48133 del 13/03/2023 e n. 81670 del 04/05/2023, tutte acquisite agli atti:

- Dr. Daniele Chiesurin – Coordinatore Laboratorio Pieve di Soligo;
- Dr.ssa Antonella Andretta – Coordinatrice Laboratorio di Asolo;
- Dr.ssa Arianna De Pellegrin – Coordinatrice Centro Trasfusionale di Treviso;
- Dr.ssa Monica Camillo – Coordinatrice Distretto di Pieve di Soligo;
- Dr.ssa Debora Morelli – Coordinatrice Distretto Nord di Treviso;
- Dr.ssa Vanna Rizzetto – Coordinatrice del Distretto Sud di Treviso;
- Dr.ssa Ilaria Cozzi – Coordinatore f.f. Laboratorio di Treviso;
- Dr.ssa Elena Cecchin – Coordinatrice in Staff Direzione Distretto Asolo;

12) di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG è il seguente:

Lotto	Appaltatore	Cig	c.f. e p.Iva
1	Plurima Spa	B9168EBB02	01698960547
2	L.S. Logistica Sanitaria Srl	B916DEBB4C	03661750236

13) di dare atto che, per il servizio in oggetto, è stato accertato quanto segue:

- ai sensi delle disposizioni della Regione Veneto, non sussistono prezzi di riferimento OPRVE;
- non esistono prezzi di riferimento fissati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- non sussistono Convenzioni attive stipulate dalla centrale di committenza Regionale e/o da Consip S.p.A.;

14) di aver accertato, per quanto concerne le iniziative della Centrale di committenza Regionale, che è in "*Fase di progettazione*", con "*Gruppo tecnico nominato*" e "*Data presunta di aggiudicazione: 31/07/2026*" la procedura di gara "*Servizio di trasporto sangue ed emocomponenti DIMT – Prima Edizione*"; appena sarà aggiudicata la procedura ed attivata la relativa Convenzione, pertanto, si propone di aderire all'iniziativa regionale risolvendo i contratti - ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile - totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che gli attuali Aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria;

15) di dare atto, inoltre, che per il servizio in oggetto, è stato accertato che lo stesso non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11/07/2018;

16) di dare atto, che l'importo complessivo degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., risulta essere già stato previsto con Deliberazione del Direttore Generale n. 915 del 12/05/2022 ed accantonato in sede di chiusura di Bilancio tenuto conto dei criteri e delle modalità stabilite dal regolamento aziendale vigente alla data dell'espletamento della procedura;

17) di disporre che, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolva il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che

l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale:

- venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione del Veneto;
- per mutate esigenze, anche organizzative, dell'Azienda sanitaria;
- qualora i controlli sui requisiti generali e sulle informazioni antimafia non dessero esito regolare;

18) di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed all'esito positivo delle informazioni antimafia, in corso di espletamento;

19) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data di adozione.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo Roma Fiorenzo sostituto

Il Direttore sanitario Formentini Stefano

Il Direttore dei servizi socio-sanitari Vescovi Paola

**Il Direttore generale
Formentini Stefano**

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 2

MARCA TREVIGIANA

CONTRATTO D'APPALTO

PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI ED ALTRO MATERIALE PER L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 24 MESI.

LOTTO N. X: _____.

CIG _____.

Tra:

L'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca trevigiana – Codice Fiscale 03084880263 - con sede legale in Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 – 31100 Treviso, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Azienda Socio - Sanitaria", rappresentata dalla Dr.ssa _____, nata a _____ (xx) il __/__/__, Direttore dell'U.O.C. _____, delegata alla firma del presente contratto con Deliberazione n. _____ del __/__/__ dal Direttore Generale Dott. Francesco Benazzi, nato a Treviso il 02.03.1956,

e:

La Società _____ - Codice Fiscale e Partita IVA: _____ - con sede legale in _____ n. __ - _____ - _____, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità,

anche “Ditta Aggiudicataria” rappresentata dal Dr. _____, nato a _____ il __/__/____, residente in _____, Via _____ n. ____ - C.F. _____, che interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante.

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. ____ del __/__/2022 è stata aggiudicata alla “Ditta Aggiudicataria” la procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto del «*servizio di trasporto campioni biologici ed altro materiale per l’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi – Cig _____ - Lotto n. 1 _____*» ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il contratto d’appalto è stato sottoscritto in data __/__/2022 (acquisito al protocollo dell’ “Azienda Socio-Sanitaria” n. _____ del __/__/2022) con decorrenza dell’esecuzione del contratto, anticipata in via d’urgenza, dal __/__/2022 e scadenza prevista per il __/__/2025;
- durante l’esecuzione dell’appalto, le maggiori prestazioni richieste ed i maggiori volumi di attività, rispetto a quanto preventivato in sede di progettazione dell’appalto secondo le stime dei fabbisogni, hanno determinato al __/__/____ l’esaurimento dell’importo complessivo stanziato, prima del termine di scadenza naturale del contratto stabilito al __/__/2025;

- le ragioni di tali incrementi di attività e conseguentemente di spesa sono state individuate:
 - _____;
 - _____;
 - _____;
- dopo un periodo di negoziazioni tra le Parti, con nota prot. n. _____ del __/__/____, acquisita agli atti del procedimento, l' "Azienda Socio-Sanitaria" ha chiesto la disponibilità alla "Ditta Aggiudicataria" di rinnovare l'appalto per il periodo di 24 mesi, in applicazione dell'opzione contrattuale prevista fin dalla pubblicazione dell'indizione dell'originaria procedura di gara e di cui si era tenuto conto ai fini della determinazione dell'importo complessivo dell'appalto;
- con nota acquisita al protocollo generale dell' "Azienda Socio-Sanitaria" n. _____ del __/__/____ ed agli atti del procedimento, la "Ditta Aggiudicataria" si è resa disponibile al rinnovo dell'appalto sulla base del nuovo quadro essenziale dell' "Azienda Socio-Sanitaria" formulando nuova offerta economica;
- nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione e del parere della C.R.I.T.E. della Regione del Veneto - richiesti con protocollo generale dell' "Azienda Socio-Sanitaria" n. _____ del __/__/____, acquisita agli atti - nonché nelle more della successiva adozione dell'atto di rinnovo previa acquisizione dei documenti della

procedura di rinnovo attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale, con nota prot. n. ____ del __/__/____, acquisita agli atti, è stato inviato alla “Ditta Aggiudicataria”:

- un aggiornamento sullo stato dell’istruttoria di rinnovo;
 - esplicita richiesta di garantire l’esecuzione delle prestazioni previste in appalto per un ulteriore periodo di 24 mesi alle condizioni economiche e contrattuali già pattuite, a decorrere dal _____, nelle more dell’ottenimento della prescritta autorizzazione della C.R.I.T.E.;
- l’ “Azienda Socio-Sanitaria” ha successivamente rilevato che le somme stanziare con la Deliberazione n. ____ del __/__/____, sono state sufficienti a coprire il fabbisogno fino al mese di _____ 2025, come comunicato alla “Ditta Aggiudicataria” con nota prot. n. ____ del __/__/____, acquisita agli atti;
- all’art. __ del suddetto Contratto d’appalto (protocollo n. ____ del __/__/____) e all’art. __ del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché all’art. __ del Disciplinare di gara, era prevista, tra l’altro, la facoltà per l’ “Azienda Socio-Sanitaria” di rinnovare il servizio alla scadenza dell’appalto per una durata di 24 mesi, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del __/__/____ è stato affidato alla “Ditta Aggiudicataria” l’appalto del *«rinnovo per*

il periodo di 24 mesi, previsto negli atti della procedura di gara originaria, del servizio di trasporto di campioni biologici ed altro materiale per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana - Lotto n. x:
_____ - Cig _____»

per i fabbisogni della progettazione della gara originaria per il periodo di 24 mesi, ai canoni ed ai prezzi aggiudicati con la originaria procedura aperta riservandosi, a ricevimento dell'autorizzazione C.R.I.T.E., di adeguare, eventualmente, le autorizzazioni di spesa procedendo nel contempo ad ottemperare alle eventuali prescrizioni che verranno formulate dalla C.R.I.T.E. stessa;

- la C.R.I.T.E. con nota prot. n. _____ del __/__/____, acquisita al protocollo dell' "Azienda Socio-Sanitaria" n. ____ del __/__/____ ed agli atti del procedimento, ha espresso _____ parere _____ al rinnovo alle condizioni _____ con l'indicazione delle seguenti prescrizioni " _____";
- pertanto, con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del __/__/____ sono state adeguate le autorizzazioni di spesa stanziata con la Deliberazione del Direttore Generale n. ____ del __/__/____ con la quale è stato affidato alla "Ditta Aggiudicataria" l'appalto del «rinnovo per il periodo di 24 mesi, previsto negli atti della procedura di gara originaria, del servizio di trasporto di campioni

biologici ed altro materiale per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana - Lotto n. x: _____

- Cig _____»;

- con medesima Deliberazione del Direttore Generale si è ottemperato alle prescrizioni formulate dalla C.R.I.T.E. stessa prevedendo _____;
- tale affidamento, considerato il principio generale di diritto “*tempus regit actum*”, nonché il disposto dell’art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. rubricato “*Abrogazioni e disposizioni finali*”, è compatibile con il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con nota del __/__/____, acquisita agli atti, a firma del Direttore U.O.C. _____ dell’ “Azienda Socio – Sanitaria”, è stato comunicato l’affidamento del rinnovo del servizio alla “Ditta Aggiudicataria”;
- la “Ditta Aggiudicataria” con nota del __/__/____, acquisita al protocollo generale dell’ “Azienda Socio - Sanitaria” n. _____ del __/__/____ e con nota del __/__/____, acquisita al protocollo generale dell’ “Azienda Socio – Sanitaria” n. _____ del __/__/____, ha presentato:
 - polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi contrattuali, n. _____ rilasciata il __/__/____, dalla “_____ – Rappresentanza Generale per l’Italia di _____ – Agenzia di _____ / ____”, per l’importo

di Euro _____, pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione del servizio, senza IVA, ridotto del 50% e successivamente ridotto di un ulteriore 20% in quanto la "Ditta Aggiudicataria" è in possesso delle certificazioni conformi alle norme europee della serie _____ (certificazione del sistema di _____) e ISO _____ (certificazione _____) rilasciate dall'Ente Certificatore _____ di _____, entrambe valide fino al __/__/__;

- polizza assicurativa RCT/RCO n. _____ (Codice agenzia __/____ - Codice subagenzia ____ - Ramo __) emessa da _____ - Agenzia di _____, valida fino al _____ e relativo Atto di variazione emesso il _____;
- dichiarazione del _____ resa ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187;
- accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/79, firmato digitalmente dal Dr. _____ in qualità di Legale Rappresentante della "Ditta Aggiudicataria";
- comunicazione dei conti correnti dedicati nonché del soggetto autorizzato ad operare sugli stessi, ai sensi di quanto disposto dalla L. 136/2010 e s.m.i.;

Con l'offerta presentata in sede di espletamento della procedura

telematica di rinnovo, attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale “Sintel”, identificativo gara ID _____, inoltre, la “Ditta Aggiudicataria” ha trasmesso, entro la scadenza fissata per la ricezione dell’offerta (giorno __/__/____ ore __:00) i seguenti documenti:

- D.U.V.R.I. n. 1191 del 31/01/2025, firmato digitalmente dal Dr. Mauro Adami in qualità di Legale Rappresentante della “Ditta Aggiudicataria”;
 - _____;
- l’ “Azienda Socio – Sanitaria” ha avviato la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
- nei confronti della “Ditta Aggiudicataria” in data _____;
 - nei confronti del Socio di maggioranza della “Ditta Aggiudicataria” – _____ Srl, c.f. e P.Iva: _____, in data __/__/____;
- con nota di data _____, l’ “Azienda Socio – Sanitaria” ha dichiarato che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla “Ditta aggiudicataria” hanno avuto esito regolare;
- con nota di data _____, l’ “Azienda Socio – Sanitaria” ha dichiarato che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul

Socio di maggioranza della “Ditta Aggiudicataria” - _____ Srl
- hanno avuto esito regolare;

- l’ “Azienda Socio – Sanitaria”, con nota di data _____, ha dichiarato che la “Ditta Aggiudicataria” ha comprovato il possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l’ “Azienda Socio - Sanitaria” ha acquisito la regolarità contributiva della “Ditta Aggiudicataria” al fine della stipula del contratto;
- l’ “Azienda Socio-Sanitaria” ha inoltrato alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data __/__/____, richiesta telematica di informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.;
- l’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., dispone che decorso il termine di trenta giorni, ovvero, nei casi d’urgenza, immediatamente, dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), le Amministrazioni possono procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto, fatta salva la facoltà di revoca o recesso nel caso in cui i tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente;
- il termine dilatorio previsto dall’art. 32 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non è previsto per il procedimento di gara in questione;
- nel contempo, il Direttore dell’esecuzione del Contratto, Dr.ssa

_____, Dirigente _____ dell'U.O.C. di _____ di _____ dell' "Azienda Socio-Sanitaria", d'intesa con il Responsabile Unico del Procedimento, Dr.ssa _____, Direttore dell'U.O.C. _____ dell' "Azienda Socio-Sanitaria", ed il Responsabile del Servizio della "Ditta aggiudicataria", Dr. _____, hanno sottoscritto in data _____ il "Verbale di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza" con decorrenza dal _____ [ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'art. 19 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 nonché dell'art. 8 comma 1, lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2022 e s.m.i.];

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L' "Azienda Socio - Sanitaria" affida alla "Ditta Aggiudicataria", come sopra rappresentata nella persona del Dr. _____, che a tale titolo accetta, l'appalto del *«rinnovo per il periodo di 24 mesi, previsto negli atti della procedura di gara originaria, del servizio di trasporto di campioni biologici ed altro materiale per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana - Lotto n. x: _____ - Cig _____»*.

ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO E CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

La “Ditta Aggiudicataria” si obbliga alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato n. 1) e nei Chiarimenti forniti in sede di gara (Allegato n. 2), che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono materialmente allegati, nonché nel “Progetto tecnico di gestione del servizio” presentato dalla “Ditta Aggiudicataria” in sede di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato ma, comunque, sottoscritto dalle Parti. Si obbliga, altresì, ad osservare le prescrizioni impartite dall’ “Azienda Socio-Sanitaria” in corso di esecuzione del contratto comprese quelle già disposte durante l’esecuzione del precedente contratto, se non espressamente derogate dall’ “Azienda Socio-Sanitaria” stessa.

ART. 3 - IMPORTO E DURATA, OPZIONI CONTRATTUALI

Le condizioni economiche del presente contratto sono indicate nell’offerta economica presentata dalla “Ditta Aggiudicataria”, allegata quale parte integrante al presente contratto (Allegato n. 3), sulla base dei prezzi pattuiti in sede di rinnovo del servizio in appalto.

L’importo complessivo del servizio per il periodo di 24 mesi è pari a Euro _____ = più Iva al 22%, corrispondenti a complessivi Euro _____ =, Iva al 22% inclusa, di cui:

- Euro _____ = più Iva al 22%, corrispondenti a complessivi Euro _____, Iva al 22% inclusa, per l'esecuzione dei servizi;
- Euro 800,00= più Iva al 22%, corrispondenti a complessivi Euro 976,00=, Iva al 22% inclusa, quale importo relativo agli oneri per la sicurezza legati al DUVRI.

Il contratto avrà durata di 24 mesi a decorrere dal __/__/____, data di effettivo inizio del servizio, fino al __/__/_____.

Al presente contratto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 15 del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 07.08.2012 e s.m.i.

Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 17 del D.L. n. 98 del 06.07.2011, convertito nella Legge n. 111 del 15.07.2011 e s.m.i.

Alla scadenza del contratto la "Ditta Aggiudicataria" avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute fino a quando l'"Azienda Socio - Sanitaria" non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza.

Il contratto d'appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice nel caso di eventuale incremento del servizio che comporti un aumento fino al limite del 20% dell'importo, ai medesimi prezzi di aggiudicazione,

ferma restando la facoltà per l' "Azienda Socio – Sanitaria" di rinegoziare il prezzo.

Inoltre, la stazione appaltante ha la facoltà di modificare il contratto in aumento o diminuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, opzione prevista, *ex lege*, dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Tali modifiche non saranno sostanziali né altereranno la natura generale del contratto.

L' "Azienda Socio-Sanitaria" ai sensi dell'art. 1353 del C.C., risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la "Ditta Aggiudicataria" possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora:

- nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto;
- per mutate esigenze, anche organizzative, dell' "Azienda Socio-Sanitaria";
- per la perdita dei requisiti di "ordine generale" previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- per le altre cause previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 4 – ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E PERIODO DI PROVA

Il servizio è stato attivato a decorrere dal ___/___/_____.

Si fa esplicito richiamo al contenuto dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Sia la "Ditta Aggiudicataria" che il personale a qualsiasi titolo impiegato nell'esecuzione del servizio, dovranno essere in possesso dei prescritti requisiti professionali per l'esercizio delle attività in appalto, come previsto dalle disposizioni di legge vigenti nonché dalla normativa di settore riguardante le specifiche attività contrattualizzate.

Per i primi 6 (sei) mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all' "Azienda Socio-Sanitaria" una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale. Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto. A tal proposito si fa esplicito richiamo al contenuto dell'art. n. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1).

ART. 5 – REQUISITI PROFESSIONALI

Sia la "Ditta Aggiudicataria" che il personale a qualsiasi titolo impiegato nell'esecuzione del servizio, dovranno essere in possesso dei prescritti requisiti professionali per l'esercizio delle attività in appalto, come previsto dalle disposizioni di legge vigenti nonché dalla normativa di settore riguardante le specifiche attività contrattualizzate.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per quanto riguarda la fatturazione e i pagamenti le Parti richiamano integralmente l'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1). Il pagamento delle fatture sarà effettuato, ai sensi della normativa vigente, a mezzo mandato con bonifico bancario, purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'offerta tecnica della "Ditta Aggiudicataria". A tal fine la Stazione appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i 30 giorni successivi dall'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo.

Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012, e dall'art. 113-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L' "Azienda Socio - Sanitaria" può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla "Ditta Aggiudicataria" cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

La "Ditta Aggiudicataria" viene informata che nel sito www.aulss2.veneto.it, sono pubblicate le istruzioni operative in merito

alla fatturazione elettronica.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI

I corrispettivi contrattuali dovuti alla “Ditta Aggiudicataria” dalla “Azienda Socio – Sanitaria” sono calcolati sulla base dei canoni e dei prezzi riferiti all’offerta.

In relazione al presente servizio i canoni e i prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Come previsto all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato n. 1) per i trasporti programmati, l’ “Azienda Socio – Sanitaria” corrisponderà un canone mensile fisso comprensivo di tutti i viaggi indicati dall’ “Azienda Socio – Sanitaria” medesima. Tale importo non varierà se i chilometri annui previsti - in caso di aggiunta o eliminazione / riduzione di viaggi programmati - rientreranno nella variazione di +/- 7% (più / meno sette per cento) del numero complessivo dei chilometri/anno previsti per tutti i viaggi programmati.

Nel caso in cui la variazione non rientri nella percentuale indicata, si procederà, per l’eccedenza, ad una variazione in aumento mentre, per la riduzione, ad una variazione in diminuzione del canone annuo complessivo, calcolato in base al costo chilometrico così come quotato dalla “Ditta Aggiudicataria” in offerta economica.

Per i trasporti non programmati su chiamata, la fatturazione terrà conto di quanto previsto all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato n. 1). Il prezzo del servizio dei trasporti non programmati sarà

determinato dal costo onnicomprensivo a chilometro offerto, solo andata, calcolato dalla sede dell'U.O. richiedente e fino alla destinazione più lontana del tragitto.

Si richiamano espressamente l'art. 2, l'art. 5 e l'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1).

ART. 8 – CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Per quanto riguarda le eventuali contestazioni, gli eventuali inadempimenti e le eventuali penalità, le Parti richiamano integralmente l'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1).

ART. 9 – CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. e le clausole pattizie di cui:

- a) al Protocollo di legalità sottoscritto dall' "Azienda Socio – Sanitaria" con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e al relativo Patto di integrità che forma parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato;
- b) al Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, gli Uffici territoriali del Governo del Veneto, l'Anci e l'Upi, ai fini della prevenzione dei tentativi

d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui ai predetti Protocolli di legalità e al predetto Patto di integrità e dichiara di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informative interdittive ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso, sarà applicata a carico della "Ditta Aggiudicataria", oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell' "Azienda Socio - Sanitaria", del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto / subcontratto;

- 3) nel caso in cui la "Ditta Aggiudicataria" sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva all'"Azienda Socio – Sanitaria" ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P.;
- 4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P. e 353-bis C.P.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'eventuale subappalto / subcontratto.

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna ad inserire nel contratto di subappalto / subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto / subcontratto qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto / subcontratto, informative interdittive ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

La "Ditta Aggiudicataria" si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto / subcontratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto / subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia alla "Ditta Aggiudicataria" e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca del subappalto / subcontratto.

Ai sensi dell'art. 1 del Protocollo di legalità sottoscritto dall' "Azienda Socio – Sanitaria" con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, in data 06.04.2017, le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in

materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico della "Ditta Aggiudicataria" gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna ad adempiere a quanto disposto dall'art. 86 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., che prevede che "i legali rappresentanti degli organismi societari nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85".

L' "Azienda Socio - Sanitaria" si riserva, altresì, di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06.09.1982, convertito nella L. n. 726 del 12.10.1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della "Ditta Aggiudicataria", per valutare l'opportunità della prosecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Al presente contratto si applicano le linee guida per l'attuazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia di cui all'art. 32 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11

agosto 2014, n. 114, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell’Interno in data 15.07.2014 e in data 27.05.2015.

ART. 10 – CODICE DI COMPORTAMENTO

La “Ditta Aggiudicataria”, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta:

- gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R.;
- tutte le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti dell’ “Azienda Socio – Sanitaria”, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2356 del 13.11.2024 e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

La “Ditta Aggiudicataria” si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 11 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La “Ditta Aggiudicataria” prende atto che, sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, l’ “Azienda Socio-Sanitaria” ha adottato, con Deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 31/01/2025, il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027, pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente, il quale prevede una specifica sezione dedicata ai “rischi corruttivi e trasparenza”. La “Ditta Aggiudicataria” si impegna ad osservarne il contenuto.

Inoltre, la “Ditta Aggiudicataria” si impegna ad osservare il contenuto della Delibera n. 7 del 17.01.2023 con la quale l’A.N.AC. ha approvato il “Piano Nazionale Anticorruzione 2022” successivamente integrato ed aggiornato, da ultimo con Delibera dell’A.N.AC. n. 31 del 30/01/2025.

La violazione degli obblighi derivanti dagli atti richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E’ vietata la cessione del contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l' "Azienda Socio-Sanitaria" si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (Art. 1456 c.c.) e la facoltà di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Il Subappalto, in relazione alle attività dei servizi in appalto rinnovate con il presente atto per il periodo di 24 mesi, sarà autorizzato, previa presentazione all' "Azienda Socio-Sanitaria" di apposita istanza, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti indicati dalla "Ditta Aggiudicataria" stessa nell'offerta presentata in sede di espletamento dell'originaria procedura di gara.

La "Ditta Aggiudicataria", inoltre, si impegna a depositare il contratto di subappalto presso l' "Azienda Socio - Sanitaria" entro il termine previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si richiama integralmente il disposto dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1) e il disposto del già citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i..

Il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, potrà essere risolto

automaticamente nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.a.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente:

_____.

La “Ditta Aggiudicataria” si impegna a dare immediata comunicazione all’ “Azienda Socio - Sanitaria” ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo – competente, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si richiama integralmente il contenuto dell’art. ___ del Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato n. 1)

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell’ambito del presente contratto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

La “Ditta aggiudicataria” prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy – *Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “GDPR”)* - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall’ “Azienda Socio-Sanitaria”, per l’esecuzione del contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a

società, enti ed associazioni. Ai fini del presente contratto, l' "Azienda Socio-Sanitaria" potrà quindi effettuare il trattamento di dati personali riguardanti la "Ditta Aggiudicataria", solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

La "Ditta aggiudicataria" dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dalla stessa comunicati per l'esecuzione del contratto sono raccolti e trattati dall' "Azienda Socio-Sanitaria" quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

La "Ditta Aggiudicataria" prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per l'esecuzione del contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere della "Ditta Aggiudicataria" garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati all' "Azienda Socio-Sanitaria" ai fini dell'esecuzione del contratto e, in particolare, il corretto adempimento

degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e dell'art. 13 del Regolamento dell' "Azienda Socio-Sanitaria" per la protezione dei dati personali, la "Ditta Aggiudicataria" è stata nominata "*Responsabile esterno del trattamento dei dati*" con apposito accordo facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, ma comunque sottoscritto dalle Parti.

La "Ditta Aggiudicataria" è altresì obbligata ad osservare gli obblighi di riservatezza e segretezza previsti all'art. ___ del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1) che qui si richiama integralmente.

ART. 15 – SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO - CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI

Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio e controllo le Parti richiamano integralmente l'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1) e la normativa di settore nell'ambito degli appalti pubblici di servizi.

Per quanto riguarda i controlli qualitativi periodici le Parti richiamano integralmente l'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1).

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto riguarda le cause di risoluzione del contratto, le Parti richiamano integralmente tutto l'articolato del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1), in particolare l'art. 32 e la normativa di settore riguardante gli appalti pubblici di servizi.

ART. 17 – RECESSO

Per quanto riguarda il recesso dal contratto, le Parti richiamano integralmente tutto l'articolato del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1), in particolare l'art. 36 e la normativa di settore riguardante gli appalti pubblici di servizi.

ART. 18 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa _____ -
Direttore dell'U.O.C. _____ dell' "Azienda Socio -
Sanitaria" - e il Direttore dell'Esecuzione è la Dr.ssa _____
_____ – Dirigente _____ della U.O.C. _____ di
_____ dell' "Azienda Socio - Sanitaria".

Gli Assistenti al Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

- _____

**ART. 19 - RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO
DEL CONTRATTO E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE DALL'AZIENDA –
VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI**

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3 - del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. al fine di:

- informare la “Ditta Aggiudicataria” dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sarà chiamata ad operare;
- informare la “Ditta Aggiudicataria” sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall' “Azienda Socio – Sanitaria” nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

A seguito dell'analisi delle attività descritte nel contratto ed in considerazione dei luoghi di espletamento del servizio, l' “Azienda Socio-Sanitaria” ha valutato che le attività previste nel presente appalto comportano rischi di interferenza di livello “non trascurabile” per i quali si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel D.U.V.R.I. n. 1279 del 19/08/2025, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non

materialmente allegato, ma comunque sottoscritto dalle Parti, per le quali si prevede, per il Lotto in questione, un onere economico, per il periodo di 24 mesi, di Euro 800,00= più Iva al 22%, pari ad Euro 976,00=, Iva al 22% compresa.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Le Parti richiamano integralmente l'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1).

ART. 20 – NORMATIVA ED INNOVAZIONE NORMATIVA

Per quanto riguarda la normativa e l'innovazione normativa, le Parti richiamano integralmente l'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1).

ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La “Ditta Aggiudicataria” ha eletto domicilio in _____ –
Via/Piazza _____ n. ____.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la “Ditta Aggiudicataria” e l’ “Azienda Socio - Sanitaria” sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per le clausole non espressamente richiamate dal presente contratto, le Parti rinviano a quanto già prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1) e nei relativi Chiarimenti pubblicati in sede di gara

(Allegato n. 2) nonché nelle istruzioni di servizio emanate dall' "Azienda Socio-Sanitaria" in corso di esecuzione del precedente contratto, laddove non revocate dalla stessa "Azienda Socio-Sanitaria".

In caso di discordanza tra il Capitolato Speciale d'Appalto e il contratto, prevale il presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Trascorsi 365 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il Responsabile Unico del Procedimento abbia segnalato la non corretta e/o non completa esecuzione del contratto.

ART. 24 – DOCUMENTI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto comprensivo di allegati (Allegato n. 1);
- Chiarimenti pubblicati in sede di gara (Allegato n. 2);
- Offerta economica della "Ditta Aggiudicataria" (Allegato n. 3);
- Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis della L.

488/1999 (Allegato n. 4).

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati ma, comunque, firmati dalle Parti, i seguenti documenti:

- “Progetto tecnico di gestione del servizio” della “Ditta Aggiudicataria” presentato in occasione dell’espletamento dell’originaria procedura di gara;
- Accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici di cui al Protocollo di legalità del 06.04.2017;
- D.U.V.R.I. n. 1279 del 19/08/2025;
- Cauzione definitiva presentata dalla “Ditta Aggiudicataria”;
- Polizza assicurativa e relativo Atto di variazione (*eventuale*), presentati dalla “Ditta Aggiudicataria”.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della “Ditta Aggiudicataria”.

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso.

L’imposta di bollo è stata assolta, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e s.m.i., con le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17.06.2014 e s.m.i. e dai

Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il presente accordo è soggetto alla legge italiana.

Il su esteso atto, dopo essere stato letto, approvato e confermato, viene sottoscritto dalle Parti.

Il Legale Rappresentante

Dr. _____

AZIENDA UNITA' LOCALE

SOCIO-SANITARIA 2

MARCA TREVIGIANA

Per delega

Il Direttore U.O.C.

Dr.ssa _____

Delibera n. ____ **del** __/__/____

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	10
ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO E CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE	11
ART. 3 - IMPORTO E DURATA, OPZIONI CONTRATTUALI	11
ART. 4 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E PERIODO DI PROVA	13
ART. 5 - REQUISITI PROFESSIONALI	14
ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	14
ART. 7 - CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI	16
ART. 8 - CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALITA'	17
ART. 9 - CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	17
ART. 10 - CODICE DI COMPORTAMENTO	22
ART. 11 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	22
ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	23
ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	24
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25
ART. 15 - SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO - CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI	27
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	27
ART. 17 - RECESSO	28
ART. 18 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	28
ART. 19 - RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DEL CONTRATTO E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE DALL'AZIENDA - VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	29
ART. 20 - NORMATIVA ED INNOVAZIONE NORMATIVA	30
ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	30
ART. 22 - FORO COMPETENTE	30
ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI	30
ART. 24 - DOCUMENTI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	31

AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	Documento valutazione rischi da interferenze	ALLEGATO Alla documentazione di gara
--	---	---

DOCUMENTO
PER LA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
D.U.V.R.I.

(Articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

MISURE DI TUTELA

RINNOVO PER IL PERIODO DI 24 MESI, PREVISTO NEGLI ATTI DELLA GARA
ORIGINARIA, DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI
CAMPIONI BIOLOGICI PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA
TREVIGIANA - (LOTTO 1 E 2) •

REDATTO IN DATA 19 Agosto 2025	VERIFICATO IN DATA -----	
Servizio Prevenzione e Protezione (firmato digitalmente) _____	Responsabile Unico del Progetto (RUP) _____	L'Aggiudicataria _____

DATI GENERALI

SCOPO

Il presente documento, denominato DUVRI, è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende affidatarie del servizio dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste

La gestione delle attività di prevenzione dei rischi fa parte integrante delle attività in essere. Per tali attività l'azienda affidataria del servizio è responsabile degli oneri relativi alla sicurezza per i rischi propri. Visto quanto sopra e preso atto che non sono intervenute variazioni sostanziali nella erogazione del servizio risulta necessario procedere comunque ad una suddivisione ed riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze, sulla base degli elenchi prezzi regionali o da elenchi prezzi standard o specializzati, essendo gli stessi ricompresi nei prezzi di offerta.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

DEFINIZIONI

Stazione Appaltante o Committente L'Azienda ULSS 2 Distretto di Treviso (di seguito indicata come Azienda ULSS 2) per conto della quale viene svolta l'attività di servizio, lavori o forniture, indipendentemente da eventuali frazionamenti, titolare di potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Appaltatore Ditta concorrente e/o aggiudicataria dell'appalto.

Rischi da interferenze I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate, che in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell'Azienda ULSS 2, possono derivare dalla presenza, anche non contemporanea, di personale del committente e della impresa appaltatrice, ovvero di personale di altre ditte d'appalto.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Responsabile del procedimento Figura definita dalle vigenti disposizioni legislative in materia di lavori pubblici.

Supervisore dell'appalto Persona designata dalla Stazione appaltante per rappresentarla nei rapporti con l'Appaltatore.

D.U.V.R.I. Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008.

Servizio di Prevenzione e Protezione Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Pericolo Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

Rischio Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

DATI GENERALI

OGGETTO DEL SERVIZIO	Rinnovo per il periodo di 24 mesi, previsto negli atti della gara originaria, dell'appalto del servizio di trasporto di campioni biologici per l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana – (LOTTO 1 e 2).		
TIPOLOGIA APPALTO	LAVORI	SERVIZI	FORNITURE
		X	
DURATA DEL CONTRATTO	2 anni		
SEDI	Sedi varie ospedaliere, laboratori e sedi del territorio, dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana.		
LAVORATORI IMPIEGATI	TEMPO PIENO	SU CHIAMATA	PROGRAMMATO
		X	X

AZIENDA COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE	AZIENDA U.L.S.S. 2 MARCA TREVIGIANA	
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	Treviso – Via S. Ambrogio di Fiera n. 37	Tel.0422323218
CODICE FISCALE E PARTITA IVA	03084880263	
DATORE DI LAVORO	Dr. Francesco Benazzi	
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Dott.ssa Carla Polo	Tel.0422322041
MEDICO COMPETENTE	Medico Competente del Distretto di Treviso	Tel.0422322842
	Medico Competente del Distretto di Pieve di Soligo	Tel.0438663583
	Medico Competente del Distretto di Asolo	Tel.0423732208

SOGGETTI NOMINATI DAL COMMITTENTE CON COMPITI DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'APPALTO

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)	Dr.ssa Patrizia Favero	Tel. 0422323010	e-mail: patrizia.favero@aullss2.veneto.it
--	------------------------	-----------------	--

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA ESEGUIRE

LAVORAZIONI O ATTIVITA' PREVISTE

Rinnovo per il periodo di 24 mesi, previsto negli atti della gara originaria, dell'appalto del servizio di trasporto di campioni biologici per l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana – (LOTTO 1 e 2), rispettando le caratteristiche e le modalità di esecuzione meglio descritte nel Capitolato Speciale di gara allegato.

PARTICOLARITA' DELL'APPALTO

Il rinnovo del servizio riguarderà i seguenti due lotti:

- **Lotto n. 1 – trasporti programmati e trasporti non programmati**

Il servizio prevede il ritiro, il trasporto a temperatura controllata e registrata, e la conseguente consegna di campioni biologici di varia natura, farmaci chemioterapici, sacche per nutrizione parenterale, sacche cordonali ed emocomponenti, presso gli indirizzi indicati dalle diverse Unità Operative dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, come meglio specificato all'art. 6 – MATERIALI DA TRASPORTARE – del Capitolato Speciale di Gara.

- Lotto n. 2 – trasporti per il Dipartimento di Medicina trasfusionale

Il servizio consiste nel trasporto di materiali biologici per il dipartimento di medicina trasfusionale, meglio specificati all'art. 6 - MATERIALI DA TRASPORTARE, del Capitolato Speciale di Gara.

Gli automezzi utilizzati per l'esecuzione dei servizi dovranno essere di proprietà dell'Aggiudicataria. Essi dovranno essere adeguatamente attrezzati e dotati di appositi dispositivi che permettano la massima sicurezza per gli operatori, il materiale trasportato e l'ambiente (protezione da rischio biologico, mantenimento delle temperature previste per ciascuna tipologia di prodotto, ecc.). Ogni automezzo, infatti, deve disporre del kit emergenza antisversamento in caso di versamenti accidentali di chemioterapici e/o sostanze biologiche per la decontaminazione del mezzo e/o del contenitore terziario, nonché di un kit di protezione (guanti, mascherine, etc.) individuale per garantire i più elevati standard di sicurezza durante il trasporto. L'Aggiudicataria sarà tenuta ad assicurare la regolare manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei veicoli, garantendo al contempo la continuità operativa del servizio. Dovrà inoltre provvedere alla pulizia, interna ed esterna, e al lavaggio degli automezzi. Per quanto riguarda il trasporto di materiale biologico, il personale incaricato dovrà attenersi scrupolosamente alle procedure stabilite dall'Azienda e seguire le istruzioni impartite dal personale aziendale presente. L'attività di cui sopra, dovrà essere svolta con la massima diligenza, secondo la perfetta regola d'arte e professionalità, in maniera autonoma, mediante l'utilizzo del personale altamente specializzato e formato messo a disposizione dall'Aggiudicataria. L'Aggiudicataria inoltre è responsabile dei danni derivanti da imprudenza, imperizia e inosservanza delle vigenti normative, e per eventuali ritardi, i quali comporteranno l'applicazione delle penali. Per gli effetti del presente documento tutte le attività previste del servizio devono essere disciplinate secondo le indicazioni prescritte dal presente documento, al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti a tutto personale impegnato, eliminando possibili incomprensioni, contrasti o impedimenti allo svolgimento corretto ed in sicurezza delle operazioni stesse e secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di gara, nonché a qualsiasi ulteriore regolamentazione normativa che possa intervenire in seguito.

AMBIENTI DI LAVORO DOVE VERRA' ESPLICATO IL SERVIZIO

Il servizio si esplicherà nelle seguenti sedi:

Centri Prelievi, Distretti, Laboratori ed altre Strutture sanitarie all'interno e all'esterno del territorio dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana

VALIDITA' DEL DUVRI

Ai sensi della legge, si stabilisce che il presente documento avrà validità per l'intera durata del servizio, soltanto a partire dall'avvenuta aggiudicazione e dall'inizio effettivo delle attività.

IMPIANTI GENERALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E FORNITURE ENERGETICHE DEL COMMITTENTE A DISPOSIZIONE DELL'AGGIUDICATARIA

✓ Nessuno

ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMMITTENTE MESSE A DISPOSIZIONE O CONCESSE IN PRESTITO D'USO TEMPORANEO ALLA DITTA APPALTATRICE

✓ Non è prevista la messa a disposizione di attrezzature da parte del Committente

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZE

Fermo restando quanto più specificatamente indicato nel documento predisposto ed approvato dall'Amministrazione INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA - rischi generali da interferenze, nell'ambiente in cui si svolgeranno le attività oggetto del servizio vi è, sinteticamente:

✗ PRESENZA o POTENZIALE PRESENZA di personale aziendale o altri soggetti (altri appaltatori, utenti, studenti...).

ASSENZA di personale interno o altri soggetti (altri appaltatori, utenti, studenti...).

Nell'ambiente in cui si svolgeranno le manutenzioni previste dall'appalto, inoltre, si attivano una o più delle seguenti situazioni:

Lavori in appalto prevedono	Situazione di potenziale rischio interferenziale (barrare la voce/voci che interessano)
GLI OPERATORI ACCEDONO DIRETTAMENTE NEI PRESIDI OSPEDALIERI E SEDI DEL TERRITORIO	✗ SI NO
TRANSITO VEICOLARE ALL'INTERNO DI AREE DI CIRCOLAZIONE AZIENDALE	✗ SI NO
TRASPORTO MATERIALI	TRASPORTO DI MATERIALE VARIO (AD ES. FARMACI, DOCUMENTAZIONE CLINICA, CAMPIONI BIOLOGICI, FARMACI ANTIBLASTICI, ECC)
RISCHIO BIOLOGICO	✗ SI, TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO
RISCHIO CHIMICO	✗ SI, TRASPORTO DI FARMACI ANTIBLASTICI
INTERVENTI IN AREE CON ATTIVITÀ IN CORSO	✗ SI, LAVORI IN APPALTO IN AREE CON ATTIVITÀ IN CORSO – REPARTI E SEDI ESTERNE TERRITORIALI
L'AMBIENTE CIRCOSTANTE E' POTENZIALE FONTE DI RISCHIO DI LIVELLO	✗ BASSO MEDIO ALTO
CONCLUSIONI	✗ E' NECESSARIO CHE IL PERSONALE ADOTTI PROCEDURE DI COMPORTAMENTO GENERALI ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DELL'AZIENDA ✗ PER IL RISCHIO BIOLOGICO E' NECESSARIO CHE IL PERSONALE ADOTTI LA PROCEDURA PREVISTA DALL'AZIENDA SEGUENDO LE INDICAZIONI DEL PERSONALE AZIENDALE PRESENTE

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DEL SERVIZIO E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE

Gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc. presso l'Azienda ULSS 2 comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono. Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal referente del servizio dell'azienda committente (Azienda Ulss 2), ovvero dal Responsabile del settore che ha richiesto l'intervento e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 81/2008 si è provveduto a redigere il documento "Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto del servizio e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate" (Allegato A al presente documento). Deve essere cura dell'Affidataria e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari. In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del committente e dell'Affidataria:

- si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI ED INTERFERENTI

Le attività previste sono:

- Rinnovo per il periodo di 24 mesi, previsto negli atti della gara originaria, dell'appalto del servizio di trasporto di campioni biologici per l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana – (LOTTO 1 e 2).

In funzione della tipologia di attività svolta del processo di lavoro previsto si è proceduto alla valutazione della possibile interferenza e della conseguente probabilità di accadimento della stessa.

Attività	INTERFERENZE	PROBABILITA'	NOTE/PRESCRIZIONI
Rinnovo per il periodo di 24 mesi, previsto negli atti della gara originaria, dell'appalto del servizio di trasporto di campioni biologici per l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana – (LOTTO 1 e 2)	SONO PREVISTE INTERFERENZE	BASSA	

Le interferenze, la cui definizione è stata descritta in precedenza, ipotizzabili per il servizio possono essere di 3 tipologie:

- Lavoratori committente/pazienti/utenti – Lavoratori dell'Affidataria;
- Lavoratori dell'Affidataria – Lavoratori sub appaltatori o appaltatore nel caso questo sia costituito in ATI o Consorzio;
- Struttura – Affidataria e viceversa.

Nei casi di cui al comma a) sono prevedibili delle interferenze ragionevolmente nelle aree promiscue, reparti, stanze degenza, ambulatori, diagnostiche, ecc. ad eccezione dei locali tecnologici consegnati all'appaltatore ove l'accesso è controllato e limitato. Nell'eventualità in cui l'appaltatore sia costituito di più imprese diverse, andranno considerate anche le attività svolte nei locali tecnologici. Nei casi di cui al comma b) l'appaltatore dovrà comunicare, per il necessario nulla osta della stazione appaltante, gli estremi dei subappaltatori di cui si avvarrà per l'espletamento delle attività previste in appalto. L'ultima casistica comprende interferenze causate dall'appaltatore alla struttura per il tramite degli impianti tecnologici e che possono avere ripercussioni sia sui lavoratori che sui pazienti. (es. Black-out

energetico, interruzione erogazione gas medicinali, ecc.). Ricadono in questa fattispecie anche rischi interferenziali legati a situazioni di emergenza quali ad esempio l'incendio.

MISURE DI PREVENZIONE PER ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZE INTRODOTTE DALL'AFFIDATARIA

In relazione all'aggiudicazione del servizio, per gli adempimenti di cui all'art 26 del D.lgs. 81/2008, si specifica che l'Affidataria:

1. Assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
2. Al fine di procedere in sicurezza per quanto richiesto dal servizio, l'Affidataria si impegna, con l'accettazione del contratto a fornire al proprio personale il materiale necessario ed idoneo allo svolgimento del proprio compito, rispondente ai requisiti generali di sicurezza.
3. Si impegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte e darà luogo ad una revisione del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi sulle Interferenze (D.U.V.R.I.).
4. Qualora l'Affidataria variasse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono.

In particolare l'Affidataria dovrà assicurare che il personale impiegato:

- Sia dotato di idoneo Cartellino di Riconoscimento esposto rilasciato dall'Aggiudicataria, ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni indicate dall'Azienda Ulss 2.
- Negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale dell'Azienda ULSS 2 e per gli utenti della stessa.
- Non depositi, anche in forma provvisoria materiali o prodotti, che possano costituire fonti di pericolo per il personale dell'Azienda ULSS 2 o per gli utenti della stessa, nei luoghi di lavoro e di transito dagli stessi utilizzati.
- Non utilizzi per l'espletamento della attività oggetto del servizio la partecipazione in forma collaborativa attiva del personale dell'Azienda ULSS 2 anche se volontaria, qualora non contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione attiva del personale dell'Azienda ULSS 2, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Affidataria, valutata l'assenza di rischi nella mansione da svolgere.
- Non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature o impianti dell'Azienda ULSS 2.
- Rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonista di sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree di competenza dell'Affidataria.
- Non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari dell'Azienda ULSS 2, salvo che ciò non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza e si assoggetti alle disposizioni del personale dell'Azienda ULSS 2, allo scopo incaricato.
- Non fumi nei luoghi di lavoro.

La programmazione del lavoro dell'Aggiudicataria dovrà tenere conto, in ogni caso, delle particolari attività svolte nell'U.O.C. dell'Azienda ULSS 2, le quali non possono di norma essere interrotte o sospese e quindi l'Aggiudicataria dovrà prevedere di intervenire senza sovrapporsi alle attività stesse. Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, l'attività che costituisce pericolosa sovrapposizione di soggetti operanti verrà preventivamente concordata con i referenti delle U.O. o servizi coinvolti.

Gestione dell'emergenza

Si informa che l'Azienda ULSS 2 ha adottato il "Piano di Emergenza" che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l'organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all'interno dell'Azienda. Essendo l'azienda articolata e complessa, sia dal punto di vista della distribuzione nel territorio, sia dal punto di vista delle attività esercitate, l'organizzazione aziendale per l'emergenza con i compiti e le modalità operative di ogni funzione, è sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura. Nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda la gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza è gestita dalle Centrali di Gestione Emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure Operative. Nelle realtà meno complesse tale gestione viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate. Per ogni struttura dell'Azienda sono individuate, nelle Procedure Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell'evacuazione parziale o globale. Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili.

In generale si raccomanda quanto segue:

- in caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente;
- se in grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli;
- evacuare con ordine seguendo la segnaletica predisposta o seguendo le indicazioni fornite dal personale presente;
- non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel più breve tempo possibile;
- non usare l'ascensore ma unicamente le scale;
- non usare acqua su apparecchiature elettriche;
- non riprendere l'attività prima dell'avvenuto controllo/bonifica e autorizzazione dei referenti aziendali.

MISURE SPECIFICHE DI TUTELA

- 1) all'interno delle sedi aziendali, durante l'attività del servizio, al fine di evitare l'esposizione a gas di scarico ed a rumore, è obbligatorio spegnere i motori, fatto salvo esigenze particolari da concordare con il personale presente;
- 2) in tutte le aree aziendali e nelle sedi esterne site nel territorio, è necessario procedere a passo d'uomo, salvo i casi di trasporto in emergenza, e comunque dare precedenza ai mezzi di soccorso se in transito;
- 3) nelle fasi di ritiro e consegna del materiale biologico, e dei farmaci antiblastici, è fatto obbligo seguire le indicazioni del personale aziendale presente, in concerto con le procedure di sicurezza specifiche stabilite dall'ente committente (Azienda Ulss 2);
- 4) nei percorsi interni rispettare la segnaletica;
- 5) il personale dell'Aggiudicataria, utilizzerà se previsti, idonei DPI o vestizione particolare, per accedere presso l'ambiente dove avverrà il ritiro o consegna del materiale: i DPI e le informazioni per il corretto utilizzo saranno fornite dal personale Aziendale presente.

Ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche del servizio da svolgere andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

COSTI PER LA SICUREZZA

I costi della sicurezza per rischi da interferenze a carico dell'Amministrazione, vengono indicati pari ad Euro 800,00 = (diconsi euro ottocento,00) IVA esclusa annuali per tutti e due i lotti (LOTTO 1 e LOTTO 2), e non sono soggetti a ribasso d'asta. Essi sono stimati nel dettaglio nel documento

“Computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza” (allegato B al presente documento).

Su richiesta i costi della sicurezza saranno messi a disposizione, sia dei Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nel caso di varianti proposte in sede di gara, o di varianti in corso d'opera che richiedessero la ridefinizione o l'aggiornamento del presente Documento, sarà valutata dalla stazione appaltante la riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze, sulla base degli elenchi prezzi regionali o da elenchi prezzi standard o specializzati.

Restano invece a carico dell'aggiudicatario i costi della sicurezza relativamente agli adempimenti connessi agli aspetti gestionali dell'attività o del servizio svolto.

AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana	Allegato al Documento valutazione rischi da interferenze	ALLEGATO B al D.U.V.R.I.
--	---	-------------------------------------

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI PER LA
SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DI INTERFERENZA**

**ALLEGATO AL DOCUMENTO
PER LA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

(Articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

**RINNOVO PER IL PERIODO DI 24 MESI, PREVISTO NEGLI ATTI DELLA GARA
ORIGINARIA, DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI
CAMPIONI BIOLOGICI PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA
TREVIGIANA - (LOTTO 1 E 2)**

**VALUTAZIONE COSTI PERE LA SICUREZZA DEL D.U.V.R.I.
ANNUALI – (LOTTI 1 E 2)**

- 1) Redazione o implementazione di procedure finalizzate alla gestione di eventuali rischi particolari presenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda Sanitaria, in conformità alle richieste formulate dal Committente.
- 2) Incontri periodici e/o secondo necessità del responsabile della commessa con la committenza per problematiche legate all'interferenza nelle lavorazioni.

**TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA LEGATI AL DUVRI ANNUALI IVA 22 %
ESCLUSA, PER I DUE LOTTI (LOTTO 1 E LOTTO 2):**

Totale € 800,00

AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana	Informazioni sulla sicurezza	ALLEGATO "A" al DUVRI
--	------------------------------	--------------------------

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- ✓ **rischi esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto della concessione**
- ✓ **rischi generali da interferenze**
- ✓ **misure di prevenzione e di emergenza da adottare per la
cooperazione e coordinamento**

(Ex articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana	
Redatto da:	Data emissione
<i>Servizio Prevenzione e Protezione</i>	<i>Gennaio 2025</i>

SCOPO

Il presente documento ha lo scopo, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1° dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, di specificare all'Aggiudicataria che, nell'ambito delle strutture sanitarie ove si troverà ad operare, sono presenti dei *rischi specifici* cui, senza le idonee cautele, potrebbe trovarsi esposto il personale.

DEFINIZIONI

Stazione Appaltante o Committente L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (di seguito indicata come Azienda ULSS 2)

CRITERIO UTILIZZATO PER L'IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

L'individuazione dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro dell'azienda ULSS 2 comprende ogni forma di pericolo, non solo relativa alle mansioni specifiche esercitate dai lavoratori dipendenti, ma a qualsiasi persona coinvolta in attività legittime collaterali (fornitori, clienti, consumatori, visitatori, ecc.). A tale scopo sono individuate quattro grandi categorie:

- Rischi d'incendio
- Rischi per la salute
- Rischi per la sicurezza
- Rischi collegati agli aspetti organizzativi e gestionali

All'interno di ciascuna categoria sono individuate tutte le possibili tipologie di fattori per ogni Area, Reparto o Struttura, secondo quanto previsto nella procedura G.01 "Gestione dei sopralluoghi per la valutazione del rischio", reperibile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

RISCHIO INCENDIO

I rischi d'incendio dei luoghi di lavoro dell'Azienda ULSS 2, valutati secondo i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale 10/3/1998, sono classificati di livello elevato nelle:

- strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero a ciclo continuativo e diurno;
- strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e diurno;
- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

in quanto le limitazioni motorie delle persone presenti, l'affollamento degli ambienti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

Nei rimanenti luoghi di lavoro la classificazione dei rischi di incendio è di livello medio o basso.

In generale sono attuate misure per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e combustibili:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco e conservazione della scorta per l'uso giornaliero in appositi contenitori;
- controllo del luogo di lavoro e procedura per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti; e misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore:
- divieto di fumare e dell'uso di fiamme libere;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo della corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate.

Inoltre esistono misure di protezione sia passive che attive contro gli incendi, ovvero è programmato l'adeguamento di tali misure alla regola d'arte. È in corso di attuazione e di implementazione la informazione e la formazione antincendio dei lavoratori affinché essi

conoscano come prevenire un incendio e le azioni da compiere in caso di incendio. Il piano di emergenza prevede la programmazione di una serie di esercitazioni, cui il personale dipendente partecipa al fine di mettere in pratica le procedure di evacuazione, l'addestramento sui mezzi antincendio, sull'uso dei DPI e dei mezzi di comunicazione in situazioni di emergenza. L'Azienda ULSS 2 ha provveduto all'installazione della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro corrispondente ai rischi lavorativi presenti in relazione alle attività svolte nei diversi luoghi di lavoro. La segnaletica è conforme alle indicazioni normative e comprende in particolare:

- segnali di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- segnali di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- segnali di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- segnali di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

RISCHIO ELETTRICO

Gli Impianti elettrici progettati e costruiti secondo la regola d'arte sono muniti di protezioni contro i contatti diretti ed indiretti. Pur tuttavia nelle cabine di trasformazione e nei quadri elettrici di distribuzione, accessibili soltanto al personale esperto, qualificato e autorizzato, vi possono essere pericoli di contatti diretti ed indiretti qualora non siano rispettate le procedure di sicurezza previste dalla Norma. Gli impianti elettrici sono sottoposti a manutenzione periodica per controllare il loro grado di efficienza.

RISCHIO CHIMICO

Da quanto emerso dalla valutazione dei rischi, vengono normalmente utilizzati prodotti contenenti agenti chimici potenzialmente dannosi in pressoché tutti i reparti e servizi di questa ULSS 2, con diversificato livello di rischio in funzione delle mansioni svolte dal personale. Alcune tipologie (disinfettanti e prodotti per l'igiene) sono in dotazione in tutti i reparti, altri sono limitati in precise aree ad attività specialistica:

gas medicinali (laboratori, sale operatorie, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici, locali di deposito)

- gas anestetici (sale operatorie, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici, locali di deposito)
- gas combustibili (condotte a vista collocate all'esterno)
- prodotti criogenici (laboratori, ambulatori, serbatoi stoccaggio)
- disinfettanti - sterilizzanti
- reattivi di laboratorio (laboratori, depositi dedicati)
- solventi (laboratori, centro stampa, farmacia, settore tecnico, ambulatori)
- isotopi radioattivi non sigillati (medicina nucleare, chimica clinica)
- prodotti per l'igiene, detergenti e simili.

RISCHIO BIOLOGICO

Le strutture sanitarie rappresentano un ambito potenzialmente contaminato.

Per gli "operatori" non a diretto contatto con materiale infetto e con i pazienti, tale rischio è praticamente nullo, dovranno comunque essere disponibili mezzi di protezione monouso da utilizzarsi in occasioni di situazioni operative che possono determinare una maggiore esposizione a rischio biologico per l'operatore o per il paziente. Per cui oltre al rispetto dei principali requisiti organizzativi che la struttura sanitaria impone, si sottolinea l'esigenza di una puntuale adozione delle misure di protezione esistenti (DPI) per attuare un'efficace azione preventiva.

I DPI sono particolarmente indicati per tutti gli "operatori" che svolgendo il proprio lavoro possono venire a contatto con materiali biologici o con pazienti soprattutto nelle aree a maggior rischio come

per esempio Pronto Soccorso, dialisi, laboratori clinico-biologici e di microbiologia, nei blocchi operatori e nelle sale parto, nelle Malattie Infettive e per la tutela dei pazienti anche nei reparti onco-ematologici. L'uso sistematico di procedure di lavoro corrette e dei dispositivi di protezione può di fatto azzerare le occasioni di contatto effettivo con agenti patogeni, anche se concretamente presenti nell'ambiente. Ogni "lavoratore esterno" dovrà conoscere gli elementi essenziali dell'organizzazione dove presterà la sua opera e quindi informarsi dal responsabile o dal preposto del servizio per la scelta delle attrezzature, per le misure d'igiene e per la protezione adeguata nell'ottica di tutela della propria persona e degli ammalati. In tutte le attività lavorative per le quali la valutazione ha evidenziato un rischio di esposizione ad agenti biologici, l'Azienda ULSS 2 attua idonee misure preventive tecniche, organizzative, procedurali e di emergenza assicurando una adeguata informazione e formazione dei lavoratori, con l'obiettivo di evitare ogni condizione di pericolo che comporti una potenziale esposizione del lavoratore ad agenti biologici durante l'attività lavorativa richiesta connessa al profilo professionale di inquadramento contrattuale.

RISCHIO CANCEROGENO

Farmaci antitumorali

Esistono, in alcuni centri di questa ULSS delle particolari unità ove vengono conservati, preparati e somministrati, da personale esperto all'uso formato, dei farmaci antitumorali antitumorali i cui effetti negativi sull'uomo sono tuttora allo studio. Tali siti sono ad accesso ristretto, consentito ai soli operatori esperti, e pertanto qualsiasi attività presso l'area dovrà essere autorizzata dai Dirigenti del reparto o Preposti e successiva alla sanificazione ambientale. Per i luoghi di stoccaggio e somministrazione risulta sufficiente attenersi alle disposizioni dei Dirigenti dei reparti o Preposti, avendo cura di non manipolare per alcun motivo, senza autorizzazione, alcuna confezione di farmaci, qualsiasi essi siano e di accedere a stanze di degenza/trattamento solo dopo aver avvisato i Dirigenti del reparto o Preposti interessati.

Presenza di amianto

Presso le sedi di questa Azienda, non emergono particolari condizioni di rischio associato alla presenza di materiali contenenti amianto in forma friabile, direttamente accessibili al personale esterno. Si dispone comunque l'obbligo, nei casi in cui dovessero emergere situazioni circoscritte che possano far presumere tale rischio, a seguito di interventi di manutenzione - riparazione (ad esempio su o in prossimità di tubazioni coibentate, rivestimenti interni di attrezzature, rimozioni parziali di pavimentazioni in linoleum, ecc.), di non intraprendere e quantomeno interrompere le operazioni che possano comportare esposizioni indebite e di segnalare tempestivamente l'evenienza al Servizio di Prevenzione e Protezione.

RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI

Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche capaci di ionizzare la materia. Le più comuni radiazioni ionizzanti non corpuscolari sono rappresentate dai raggi X. Per quel che concerne gli apparecchi che emettono raggi X (apparecchi per radiografie e Tac e altri), essi sono in grado di emettere radiazioni solo quando sono in funzione; quando sono spenti non rappresentano un pericolo per emissione di radiazioni. Il personale maggiormente esposto a radiazioni ionizzanti è quello sanitario che svolge la propria attività nelle unità operative dove tale rischio è presente. Tale rischio è presente solo nei locali sottoposti a sorveglianza e controllo e identificati da apposita segnaletica di sicurezza. E' pertanto fatto divieto assoluto al personale dell'Impresa Appaltatrice / Lavoratore Autonomo di svolgere la propria attività lavorativa negli ambienti di lavoro quando tali impianti siano funzionanti o comunque ci possa essere rischio di esposizione o di contaminazione dell'area. L'accesso a tali locali, qualora previsto contrattualmente, al personale dell'Aggiudicataria sarà consentito solo a seguito autorizzazione del Dirigente Responsabile o Preposto, sentito anche l'Esperto Qualificato con il quale andranno stabilite modalità e tempi di intervento.

RISCHIO RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Tale rischio è presente in locali ove vengano utilizzati apparecchi laser o radiazioni UVA, UVB, Infrarossi., o Risonanza Magnetica. Nelle aree contenenti tali apparecchi sono apposti segnali di avvertimento. Per quanto attiene alla identificazione ed all'accesso eventuale nelle aree sottoposte a tale rischio, vale quanto sopra indicato per le radiazioni ionizzanti.

RISCHIO AGENTI FISICI

Le attività svolte non espongono a lavorazioni rumorose, con livello personale quotidiano superiore a 80 dB.

MODULO INFORMAZIONI

SERVIZIO

RINNOVO PER IL PERIODO DI 24 MESI, PREVISTO NEGLI ATTI DELLA GARA
ORIGINARIA, DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI
CAMPIONI BIOLOGICI PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA
TREVIGIANA - (LOTTO 1 E 2)

AGGIUDICATARIA

RAGIONE SOCIALE			
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA			
CODICE FISCALE E PARTITA IVA			
DATORE DI LAVORO			
RSPP		Tel.	e-mail:
MEDICO COMPETENTE		Tel.	e-mail:
TECNICO DI COMMESSA		Tel.	e-mail:
REFERENTE DELLA SICUREZZA		Tel.	e-mail:
PREPOSTO		Tel.	e-mail:

DUVRI SOTTOSCRITTO IN DATA:

NUMERO DI LAVORATORI DELL'AFFIDATARIA IMPIEGATI:

NECESSITÀ DI INTEGRARE /VARIARE IL DUVRI SI NO

VARIAZIONI INTERVENUTE

.....

.....

L'Aggiudicataria

Il Responsabile Unico del Progetto
(RUP)

**ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (oppure, per es., in persona del RUP Dott. __, Direttore U.O. ____, delegato alla firma del presente accordo dal Direttore Generale con Deliberazione n. __ del _) con sede a Treviso (TV), via S. Ambrogio di Fiera n. 37, CF/P.IVA 03084880263, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR")
- di seguito anche "Azienda" e "Titolare" -

e

[inserire denominazione sociale], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a [inserire Comune], via [inserire indirizzo] n. [inserire], C.F. e p. iva [inserire],
- di seguito anche "Fornitore" e "Responsabile" -

congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che

- in esecuzione della deliberazione n. __ del _____, le Parti hanno stipulato un __ [contratto, accordo, convenzione, ...] per il servizio di ____ [*specificare oggetto del contratto*], nell'esecuzione del quale il Responsabile tratterà, per conto del Titolare, e su istruzione dello stesso, dati personali;
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai dati personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). In ogni caso, il Responsabile attua almeno le misure di sicurezza previste dal Manuale sulla Sicurezza nel trattamento dei dati personali dell'European Union Agency for Network and Information Security, versione dicembre 2017, previste per rischi alla sicurezza qualificati come di valore basso e medio. Il Fornitore, con la firma del presente atto, dichiara di presentare le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;
[Per soggetti che effettuano trattamenti a rischio, ad es. software house, rinviare alla documentazione di volta in volta utilizzata per la verifica (ad esempio, misure di sicurezza descritte nel Registro dei trattamenti del Responsabile, nel contratto o nel questionario eventualmente somministrato); si ricorda che la scelta del responsabile dovrebbe essere documentata, anche sotto il profilo dell'adeguatezza];

- con il presente Accordo (di seguito “Nomina”) - che costituisce parte integrante e sostanziale del [contratto, accordo, convenzione, ...: usare dicitura scelta all’inizio] – il Titolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), con il presente Accordo, designa il Responsabile, che accetta, quale Responsabile del trattamento dei dati effettuato in esecuzione del [contratto, accordo, convenzione, ...: usare dicitura scelta all’inizio]; tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

2. DURATA DEL TRATTAMENTO

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti dalla data di effettivo inizio del servizio e fino alla cessazione del medesimo, comprese le eventuali proroghe o rinnovi contrattuali disposti dall’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, e dalla medesima data il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, del [contratto, accordo, convenzione, ...: usare dicitura scelta all’inizio], la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

3. NATURA DEL TRATTAMENTO

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

[rimuovere quanto non applicabile, in base alle esigenze ed all’oggetto del contratto]

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione e strutturazione;
- conservazione e protezione;
- accesso e consultazione;
- adattamento e modifica dei dati;
- estrazione;
- comunicazione mediante trasmissione;
- cancellazione e distruzione.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al [contratto, accordo, convenzione, ...: usare dicitura scelta all’inizio].

5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati:

[personalizzare precisando le categorie e le tipologie di dati per ciascuna categoria, rimuovendo le categorie e/o le tipologie non pertinenti]

dati di natura comune, quali:

- dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, altro)
- dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, ID account social, altro)
- dati di pagamento (IBAN, dettagli della carta di credito, account PayPal, altro...)
- dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, ID account social, altro...)
- dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, CNS, altro...)
- dati relativi all'attività lavorativa (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, informazioni sul tirocinio, informazioni sulla formazione professionale, informazioni su sospensioni)
- dati di istruzione e cultura
- dati relativi all'immagine
- dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione internet, altro...)
- dati ricavati da processi di profilazione
- dati relativi all'ubicazione
- dati di proprietà
- altro (specificare _____)

dati particolari ex art. 9 GDPR, quali:

- dati relativi alla salute
- dati relativi alla vita sessuale
- dati relativi all'orientamento sessuale
- dati genetici
- dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica
- dati relativi all'immagine
- dati che rivelano l'origine razziale o etnica
- dati che rivelano opinioni politiche
- dati che rivelano convinzioni religiose o filosofiche
- dati che rivelano l'appartenenza sindacale
- altro (specificare _____)

dati relativi a condanne penali e reati ex art. 10 GDPR, quali:

- dati relativi a condanne penali
- e relativi certificati antimafia
- dati relativi a reati
- o a connesse misure di sicurezza
- altro (specificare _____)

6. CATEGORIE DI INTERESSATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati:

[rimuovere i soggetti non pertinenti con l'attività affidata, o adeguare/integrare in base alla necessità]

- pazienti

- assistiti
- utenti (per es. di servizi socio-assistenziali)
- genitori di pazienti/assistiti/utenti
- studenti
- volontari
- candidati
- dipendenti
- collaboratori
- fornitori
- contraenti
- potenziali fornitori
- rappresentanti e referenti dei fornitori
- familiari dei dipendenti
- familiari dei collaboratori
- componenti organo amministrativo
- amministratori pubblici
- componenti collegio sindacale
- utenti del sito web
- utenti di servizi web con registrazione
- concepiti e nati
- deceduti
- condannati, detenuti o sottoposti a misure di sicurezza
- richiedenti asilo
- visitatori
- altri soggetti inquadrati in riprese

7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del Trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del Trattamento dei dati personali. Ai fini del presente Accordo, le istruzioni per il trattamento fornite dal Titolare sono da intendersi nell'insieme del presente Accordo, degli allegati e delle eventuali istruzioni che successivamente e nel corso del rapporto il Titolare si riserva di fornire;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, le inoltra tempestivamente al Titolare;

- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza ingiustificato ritardo, collaborando con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione del [*contratto, accordo, convenzione, ...: usare dicitura scelta all'inizio*], il Responsabile mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi, ivi comprese eventuali copie esistenti - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni. Finchè i dati non siano cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente accordo;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.
- Le attività di revisione potranno essere effettuate mediante ispezioni del Titolare, secondo le seguenti regole:
 - o con un preavviso scritto di almeno 5 giorni lavorativi e nel corso dell'orario di lavoro del Responsabile, salva la necessità di effettuare l'ispezione per motivi di emergenza e quando il Titolare ne abbia preventivamente dato comunicazione scritta al Responsabile;
 - o nel limite massimo di una volta all'anno, ad eccezione di ogni ulteriore ispezione che il Titolare sia obbligato a svolgere su richiesta dell'Autorità di Controllo e/o a seguito di avvenimenti (come ad esempio dopo l'accadimento di un data breach) che rendano necessarie ulteriori attività;
 - o I costi dell'ispezione saranno sostenuti dal Titolare, tuttavia il Responsabile deve allocare le risorse richieste dal Titolare per effettuare l'ispezione.
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ove previsto, individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione al [*contratto, accordo, convenzione, ...: usare dicitura scelta all'inizio*], provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (di seguito "Provvedimento") in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:
 - o intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;
 - o predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei dati e delle applicazioni;

- adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;
- provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto. Il Responsabile informa immediatamente, in maniera documentabile, il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati. Il Responsabile ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

8. ALTRI RESPONSABILI

Laddove il Responsabile coinvolga ulteriori responsabili del trattamento (a seguire "Subresponsabili") per lo svolgimento del Trattamento, deve rispettare le condizioni di cui ai par. 2 e 4 dell'art. 28 GDPR.

Quando il Responsabile coinvolge un Subresponsabile per eseguire specifiche attività per conto del Titolare, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati definiti nel presente Accordo devono essere imposti al Subresponsabile a mezzo di contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati Membri dell'Unione Europea, in particolare fornendo garanzie sufficienti per l'applicazione di misure tecniche organizzative appropriate, tali da consentire che il Trattamento soddisfi i requisiti del presente Accordo e del GDPR.

Qualora un Subresponsabile, nominato dal Responsabile ai sensi della presente clausola, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del predetto Subresponsabile, ai sensi dell'art. 28 par. 4 GDPR.

(eventuale)

Il/I subresponsabile/i autorizzato/i dal Titolare al momento della conclusione del presente Accordo è/sono inseriti nell'elenco sotto riportato:

	NOME/RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO, CF / P.IVA	ATTIVITA' SVOLTA	NOME, QUALIFICA E DATI DI CONTATTO DEL DPO / DEL REFERENTE
1				

2				
3				
4				

Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare. Il Responsabile presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 15 giorni prima di ricorrere ad un nuovo subresponsabile, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare di decidere in merito all'autorizzazione.

9. TRASFERIMENTI VERSO PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile, e nel rispetto del capo V del GDPR.

Il Titolare conviene che, qualora il Responsabile ricorra a un Subresponsabile, conformemente all'articolo 9, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del GDPR, il Responsabile e il Subresponsabile possono garantire il rispetto del capo V del GDPR utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, par. 2, del GDPR, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

(eventuale)

Il Titolare autorizza il trasferimento dei dati verso il Paese sotto indicato in base alla specifica condizione di liceità indicate:

PAESE DI TRASFERIMENTO	CONDIZIONI DI LICEITÀ
Andorra, Argentina, Australia PNR, Canada, Faer Oer, Giappone, Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay, USA, PNR	Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR
Regno Unito, Irlanda del Nord	Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR
USA	- Adesione al Data Privacy Framework - BCR - Norme vincolanti d'impresa ex art. 46, par. 2, lett. b), GDPR - SCC - Clausole contrattuali tipo ex art. 46, par. 2, lett. c) e d), GDPR - Deroghe ex art. 49, par. 2, GDPR (specificare _____)
Altri Paesi extra UE	- Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR - Strumenti giuridici vincolanti ed esecutivi tra soggetti pubblici ex art. 46, par. 2, lett. a) - BCR - Norme vincolanti d'impresa ex art. 46, par. 2, lett. b), GDPR

	<ul style="list-style-type: none"> - SCC - Clausole contrattuali tipo ex art. 46, parag. 2, lett. c) e d), GDPR - Codice di condotta ex art. 46, parag. 2, lett. e), GDPR - Clausole contrattuali ad hoc ex art. 46, parag. 3, lett. a), GDPR - Accordi amministrativi ex art. 46, parag. 3, lett. b), GDPR - Derghe ex art. 49, parag. 2, GDPR (specificare _____)
--	--

10. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

11. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

In relazione al diritto al risarcimento e responsabilità trovano applicazione, per quanto applicabile al trattamento oggetto del presente accordo, le previsioni di cui all'art. 82, par. 4 e 5 GDPR.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data _____

Per il Titolare del trattamento, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana,
Il Direttore Generale, (oppure, per es., Il RUP)

Per il Responsabile del trattamento, [inserire denominazione sociale]
